



STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE

CAMERA EUROPEA ESPERTI GIUDIZIARI TECNICI SCIENTIFICI DI INFORTUNISTICA STRADALE – CEEGIS

La CEEGIS, fondata a Pescia nel 1987, è un'associazione professionale senza fini di lucro. Ha sede in Ruga Alfio Maggiani 113 a Marina di Carrara (MS), Italia.

La professione di esperto giudiziario è professione voluta e riconosciuta dal Legislatore, essendo attività prevista e regolamentata dai Codici Penali e Civili e dalle relative norme procedurali di ogni Paese europeo, norme che la CEEGIS riconosce e rispetta.

Art. 2 - FINALITÀ

Le finalità della CEEGIS sono:

- riunire Esperti del settore dell'infortunistica stradale (Tecnici ricostruttori, Medici legali o patologhi, Psicologi del traffico, ecc.) che offrano garanzia di probità, indipendenza e imparzialità nonché spiccata competenza tecnico scientifica nel campo di attività che svolgono in ambito giudiziario;
- rappresentare questi Collaboratori tecnici e scientifici di Giustizia di fronte alle Autorità giudiziarie mettendosi a disposizioni delle stesse per contribuire a migliorarne le regole procedurali, la loro applicazione e il sistema giudiziario per quanto riferibile ai temi legati all'Infortunistica Stradale;
- promuovere incontri e congressi nazionali e internazionali per favorire ogni forma di ricerca comparata e di approfondimento tecnico, scientifico e giuridico;
- servirsi di docenti particolarmente qualificati per organizzare ed attuare la programmazione di seminari e di corsi di studio finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale dei membri della Camera, facendo ricorso a tutti i più moderni strumenti didattici, tecnici e scientifici adatti allo scopo;
- eseguire ricerche, studi e pubblicazioni anche con il confronto e l'ausilio di Enti e di Istituti nazionali ed internazionali di settore, attivi o vicini al mondo forense;
- promuovere la costituzione di Sezioni CEEGIS nei Paesi aderenti alla C.E.E. e della Zona Schengen.

Art. 3 - MEMBRI

La CEEGIS si compone di:

- a. Membri attivi
- b. Membri giuristi
- c. Membri istituzionali
- d. Membri onorari
- e. Membri benemeriti

Sono *Membri attivi* coloro che, superata la procedura d'ammissione alla Camera, ne hanno accettato le sue finalità e operano in ambito giudiziario attenendosi alle regole della propria professione e dell'arte peritale forense.

Sono *Membri giuristi* coloro che per formazione e funzione sono specialisti della giurisprudenza (Magistrati giudicanti, Magistrati inquirenti, Alti funzionari di Giustizia, Patrocinatori legali, ecc.) e che condividono e sostengono le finalità della Camera.

Questi sono ammessi alla CEEGIS in base alla loro effettiva appartenenza alla Magistratura o alla loro abilitazione allo svolgimento dell'avvocatura nel proprio Paese (iscrizione all'Ordine degli Avvocati, appartenenza a un dato Foro, ecc.).

Sono *Membri istituzionali* i rappresentanti di Enti e Istituzioni che hanno a che fare, direttamente o indirettamente con la Giustizia e con le professioni che si occupano di direttamente o indirettamente di Sicurezza e di Infortunistica Stradale.

Sono *Membri onorari* personalità di chiara fama nazionale o internazionale e di prestigio dimostrato nel campo delle arti, delle scienze, della tecnica e della politica e che condividono le finalità della Camera, o che per quanto fatto per essa sono meritevoli di riconoscimento particolare.

Sono *Membri benemeriti* coloro i quali con opere e/o con conferimento di beni sostengono la realizzazione delle finalità CEEGIS.

Art. 4 - REGISTRAZIONE E TITOLO

Tutti i Membri sono registrati nell'*Elenco CEEGIS* custodito e tenuto a giorno presso il Segretariato generale in forma digitale, con copia cartacea di sicurezza.

Tale elenco deve rispettare le leggi sulla privacy. La sua pubblicazione è possibile.

Il Comitato di promozione professionale verifica almeno una volta l'anno la tenuta dell'Elenco e ne riferisce all'Assemblea.

L'iscrizione dei Membri in detto Elenco fa fede dell'appartenenza degli stessi alla CEEGIS.

Il titolo di *Esperto Giudiziario CEEGIS* è subordinato all'iscrizione nell'Elenco CEEGIS e così regolamentato:

- a. Il titolo di "*Esperto giudiziario CEEGIS*" è strettamente personale. Viene conferito dal Comitato Esecutivo ai membri attivi all'atto della loro ammissione alla Camera, in base al superamento della procedura di ammissione. Può essere conferito ad altri membri, solo su loro richiesta e se sono dati i presupposti insiti nei criteri d'ammissione dei membri attivi.
- b. La Camera si adopera per la tutela e il rispetto del titolo di *Esperto giudiziario CEEGIS*.
- c. Il titolo di "*Esperto giudiziario CEEGIS*" si perde con l'uscita dalla Camera o con il decesso.
- d. Il Comitato Esecutivo può tuttavia autorizzare a continuare a fare uso di detto titolo, i membri che dopo almeno dieci anni di appartenenza alla CEEGIS lasciano la Camera per motivi di età (pensionamento) e che ne facessero esplicita domanda.

Art. 5 - CANCELLAZIONE

La qualità di Membro si perde per:

- a. decesso;
- b. dimissione indirizzata in forma scritta (anche e-mail o PEC) al segretariato della Camera. Per dimissionare, il membro attivo deve essere in regola con le quote sociali anche dell'anno in corso;
- c. espulsione pronunciata dal Comitato esecutivo per mancato pagamento della quota;
- d. espulsione pronunciata dal Comitato esecutivo *per gravi motivi di indegnità o di scorrettezza o di insufficienza professionale*. L'espulso per decisione del Comitato esecutivo può chiedere l'intervento del Comitato d'onore della Camera (art. 17). Solo nel caso in cui il parere dei due Comitati differisse, la decisione diviene competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea, *per gravi motivi di indegnità, o di scorrettezza o di azioni contrarie o di ostacolo alle finalità e agli interessi della CEEGIS*, può pronunciare la cancellazione di qualsiasi membro (art. 3).

La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 6 - PROCEDURA D'AMMISSIONE

La CEEGIS ammette in qualità di membri attivi soltanto esperti giudiziari di nazionalità dei Paesi membri della C.E.E. e della Zona Schengen, che offrano sufficienti garanzie di probità, indipendenza, imparzialità e spiccata competenza nelle materie in cui opereranno come *Esperti giudiziari CEEGIS*. Non sono ammessi membri collettivi o membri singoli in rappresentanza di Studi professionali, persone giuridiche, o simili.

I titoli di Membro attivo, Membro giurista e Membro onorario sono strettamente personali.

Art. 7 - DOMANDA D'AMMISSIONE

La domanda d'ammissione di membro attivo e quella di membro giurista, compilata sugli appositi formulari CEEGIS, corredata dei necessari allegati e firmata, è diretta al Presidente e va inviata al Segretariato della Camera. Di tutta questa documentazione è garantito l'uso assolutamente confidenziale e la stessa, a fine procedura, rimane archiviata presso il Segretariato.

Firmando la domanda d'adesione alla Camera, il candidato dà atto e conferma di essere cosciente che se ammesso:

- conosce lo statuto che accetta e rispetta;
- è consapevole di avere diritto di voto e di poter essere nominato nei Comitati e nelle Commissioni della Camera;
- che in Assemblea potrà discutere e votare il rendiconto annuale e che questo andrà firmato in loco da ogni presente;
- che ad eccezione dei verbali del Direttivo e dei documenti relativi alle procedure di ammissione che rimangono strettamente confidenziali, ogni altro documento è consultabile, e solo di persona, presso il Segretariato previo appuntamento.

Questa procedura utilizza, di regola, la posta elettronica semplice.

Art. 8 - ESAME DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione di membro attivo segue la procedura prevista dal Regolamento generale. Competente per l'esame della domanda di ammissione è il Comitato di promozione professionale che, a propria discrezione, ha facoltà di richiedere al candidato il completamento dell'incarto, delucidazioni, un colloquio integrativo ed un esame di specialità.

L'esame della domanda di *membro giurista* si limita alla verifica dell'appartenenza dell'interessato alla Magistratura o della sua abilitazione allo svolgimento dell'avvocatura nel proprio Paese (iscrizione all'Ordine degli Avvocati, appartenenza a un dato Foro, ecc.).

Terminato l'esame, il Comitato di Promozione Professionale rimette la domanda con il proprio esauriente e motivato parere al Comitato Esecutivo, che decide l'ammissione o la reiezione della domanda. In quest'ultimo caso oltre al proprio parere, il Comitato di promozione professionale formula anche, all'indirizzo del Comitato esecutivo, il testo di motivazione della reiezione. La decisione del Comitato esecutivo è inappellabile.

Art. 9 - QUOTE SOCIALI E TASSE D'AMMISSIONE

La quota sociale è annuale e dovuta dai membri attivi e dai membri giuristi.

È facoltativa e a discrezione quella che gli altri membri volessero versare.

L'importo della tassa di esame per l'ammissione e quello della quota sociale sono fissati dall'Assemblea su proposta del Comitato esecutivo, che ne determina le modalità di riscossione.

Art. 10 - RISORSE

Le risorse della CEEGIS, destinate unicamente all'attività della Camera che non ha scopo di lucro, sono costituite da:

- a. le tasse d'ammissione e quelle di un eventuale esame;
- b. le quote sociali;
- c. le sovvenzioni della C.E.E., degli Stati membri e delle loro Istituzioni o Enti, e di ogni altra Istituzione dello Spazio Schengen;
- d. i conferimenti, i lasciti, le donazioni dei membri benemeriti, di Enti, Fondazioni e privati cittadini;
- e. tutte le altre risorse autorizzate dalla legge;
- f. le rendite nette dei suoi beni.

ART. 11- GLI ORGANI

Gli organi della CEEGIS sono:

1. L'Assemblea Generale
2. Il Presidente
3. Il Comitato esecutivo
4. Il Segretario generale
5. Il Collegio dei Revisori
6. Il Comitato di Promozione Professionale e d'Onore

Art. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea si compone dei membri attivi, dei membri giuristi e anche dei membri onorari che fossero nominati alla Presidenza, in un Comitato o in una Commissione CEEGIS.

Possono partecipare all'Assemblea, astenendosi dal voto ma intervenendo nelle discussioni, tutti gli altri membri previsti dall'art. 3 del presente statuto e coloro che sono stati invitati a parteciparvi dal Comitato esecutivo.

Clausola transitoria: ai fini dell'Assemblea, diritto di voto è riconosciuto ai membri che hanno partecipato alla fondazione della Camera e che sono ancora iscritti nell'Elenco CEEGIS. Con la cancellazione dell'ultimo di loro dall'elenco, questa clausola decade automaticamente.

L'**Assemblea ordinaria** si riunisce una volta l'anno. Essa è convocata per posta elettronica semplice o simile dal Presidente che la presiede. La convocazione, con preavviso di almeno 15 giorni, è fatta dal Presidente direttamente o tramite segretariato. Deve contenere anche l'ordine del giorno.

Su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Membri con diritto di voto può essere richiesta la convocazione di un'**Assemblea straordinaria** che il Presidente e/o il Comitato direttivo convoca entro 60 giorni dalla richiesta.

Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono quelle dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria o quella straordinaria

- a. nomina il Presidente e i Vicepresidenti;
- b. nomina i Consiglieri che formano il Comitato Esecutivo;
- c. nomina, su proposta del Comitato esecutivo, il Segretario;
- d. nomina il Collegio dei Revisori;
- e. nomina il Comitato di Promozione Professionale e d'Onore;
- f. nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i Membri onorari, benemeriti e istituzionali;
- g. approva i bilanci di previsione e i consuntivi;
- h. approva il Regolamento generale ed eventuali regolamenti o norme speciali;
- i. fissa la quota sociale annua e la tassa d'esame (ammissione dei membri attivi);
- j. è competente per decidere lo spostamento di sede;
- k. decide su quanto all'ordine del giorno.

Le decisioni assembleari, salvo altra disposizione statutaria, sono prese a maggioranza semplice dei membri votanti presenti. In caso di parità, il voto presidenziale è decisivo.

Per motivi d'urgenza o particolari, ma comunque su di un unico argomento, il Comitato esecutivo può richiedere l'approvazione assembleare nominativa per corrispondenza: per tali decisioni valgono le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, le risposte non giunte o tardive sono nulle.

Nelle *Assemblee straordinarie*, qualora non conglobate nell'Assemblea ordinaria, la maggioranza deve essere quella qualificata dei 2/3 dei membri presenti (non sono ammesse deleghe). In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

È nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni e, di regola, può essere riconfermato per almeno un altro triennio.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo ed ha la rappresentanza legale della CEEGIS. In caso di sua assenza, e automaticamente in caso d'impedimento grave, è sostituito dal Vicepresidente più anziano che ne assume tutte le funzioni.

Il presidente esercita tutte le funzioni di ordinaria amministrazione, di Cassa e di tesoreria, emettendo assegni e titoli necessari per il pagamento delle spese, così come previsto dal bilancio. Può delegare in tutto o in parte tali funzioni al Segretario generale e/o ai Consiglieri del Comitato Esecutivo.

Per le operazioni di straordinaria amministrazione il Presidente opera di concerto con il Comitato esecutivo da cui riceve, dove necessario, delega e relativi poteri.

Art. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si compone del Presidente di cui all'art. 13, di almeno un Vicepresidente (massimo due) e dei Consiglieri. Il numero minimo di Consiglieri, compresi i Vicepresidenti, è di cinque, quello massimo è di nove, tutti nominati dall'Assemblea fra i propri membri (art. 3).

Ogni Consigliere può essere riconfermato per un altro triennio. Onde garantire che lo spirito della Camera sia tramandato anche nelle evoluzioni dei tempi futuri, la Presidenza e la Vicepresidenza sono affidate a membri che appartengono alla CEEGIS da almeno sei anni; lo stesso principio si applica anche al Segretario Generale.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente oppure da almeno 2/3 dei suoi Consiglieri. Delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Il Comitato Esecutivo:

- a. è responsabile della conduzione della politica professionale, forense, formativa, culturale, economica e finanziaria della CEEGIS e nella realizzazione di quanto deciso dall'Assemblea;
- b. redige il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
- c. provvede alla ripartizione dei fondi per i fini specifici entro il bilancio di previsione, con facoltà di trasferire fondi secondo le necessità da un capitolo all'altro del bilancio;
- d. esercita tutte le funzioni di straordinaria amministrazione. Può delegare tali funzioni, in tutto o in parte, al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario generale o a un dato Consigliere, precisandone di volta in volta i poteri;
- e. decide e/o propone l'ammissione o la riezione dei nuovi membri: per i membri attivi e i membri giuristi decide dopo aver preso conoscenza delle motivazioni che concludono l'esame condotto dal Comitato di promozione professionale.

Art. 15 - IL SEGRETARIO GENERALE

È nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo, di cui può anche essere Consigliere. Non può far parte di altri Comitati o Commissioni dove invece la sua presenza e collaborazione è comunque auspicata.

Il suo rapporto di lavoro con la CEEGIS può anche essere di natura professionale.

È responsabile del Segretariato centrale. Collabora strettamente con il Presidente e con il Comitato Esecutivo che supporta con il segretariato.

Gestisce l'Elenco CEEGIS (art. 4) e l'archivio della Camera.

Per i lavori di ordinaria amministrazione opera su mandato del Presidente e quando necessario può chiedere di essere assistito da specialisti esterni (commercialista, avvocato, ecc.), per quelli di straordinaria amministrazione opera su mandato del Comitato esecutivo.

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

È nominato dall'Assemblea ed è composto di tre membri e, se nominati, da due membri supplenti. Rimane in carica per un triennio e, di regola, può essere rieletto solo per un altro mandato.

Art. 17 - IL COMITATO DI PROMOZIONE PROFESSIONALE E D'ONORE

È nominato dall'Assemblea ed è composto di un minimo di tre ad un massimo di sei Consiglieri di specchiata probità morale, capacità ed esperienza professionale. Per le sue delibere e le sue convocazioni si applica quanto vale per il Comitato Esecutivo.

Il *Comitato di promozione professionale* esamina le domande dei candidati per l'ammissione alla Camera nello spirito di questo statuto (articoli 3, 6, 7 e 8), determina la specializzazione per cui è data l'iscrizione e redige una valutazione confidenziale interna destinata unicamente al Comitato Esecutivo.

Nel suo ruolo di *Comitato d'onore* ha funzione di vigilanza etica, dando suggerimenti e pareri sempre motivati e imparziali (Regolamento generale).

Nei procedimenti di espulsione per motivi gravi, è chiamato a esaminare e a confermare o contestare il provvedimento di espulsione adottato dal Comitato Esecutivo.

Art. 18 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - EMENDAMENTI

Il presente statuto può essere emendato dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo o su proposta di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto.

Gli emendamenti devono essere approvati con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea.

* * *

APOSTILLE (Convenzione de La Haye del 5 ottobre 1961)

Paese: Repubblica Italiana

Il presente atto pubblico è stato sottoscritto dal prof. dott. Rodolfo Vigliar, agente quale notaio in Massa, ed è segnato dal contrassegno/timbro dell'ufficio (Racc. N. 1496) e attestato a La Spezia il 29 ottobre 1996 dal Procuratore della Repubblica di La Spezia Dr. Antonio Conte, sotto il numero 146/96 con relativo contrassegno/timbro.